

# *Informativa per la clientela*

**Informativa n. 2**  
del 7 gennaio 2011

**Legge di stabilità 2011 (L. 13.12.2010  
n. 220) - Principali novità in materia  
fiscale**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso e l'adesione agli istituti deflativi del contenzioso</b> .....	<b>3</b>
2.1	<i>Ravvedimento operoso</i> .....	3
2.1.1	<i>Decorrenza</i> .....	3
2.1.2	<i>Aumento degli interessi legali</i> .....	3
2.2	<i>Adesione ai processi verbali di constatazione</i> .....	3
2.3	<i>Adesione agli inviti al contraddittorio</i> .....	4
2.4	<i>Accertamento con adesione</i> .....	4
2.5	<i>Acquiescenza</i> .....	4
2.6	<i>Definizione agevolata delle sanzioni</i> .....	4
2.7	<i>Conciliazione giudiziale</i> .....	5
2.8	<i>Definizione degli avvisi bonari</i> .....	5
<b>3</b>	<b>Novità in materia di <i>leasing</i> immobiliari</b> .....	<b>5</b>
3.1	<i>Contratto di locazione finanziaria</i> .....	5
3.2	<i>Contratto di acquisto dell'immobile da concedere in leasing</i> .....	5
3.3	<i>Riscatto del bene oggetto di leasing</i> .....	6
3.4	<i>Contratti in corso all'1.1.2011</i> .....	6
<b>4</b>	<b>IVA sulle cessioni di fabbricati abitativi da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione</b> .....	<b>7</b>
4.1	<i>Immobili locati in attuazione di un programma di edilizia residenziale convenzionata</i> .....	7
4.2	<i>Immobili strumentali</i> .....	7
<b>5</b>	<b>Proroga per il 2011 delle misure di detassazione dei premi di produttività</b> .....	<b>7</b>
5.1	<i>Dipendenti privati</i> .....	7
5.2	<i>Dipendenti pubblici del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico</i> .....	8
<b>6</b>	<b>Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo</b> .....	<b>8</b>
6.1	<i>Ambito soggettivo</i> .....	8
6.2	<i>Attività di ricerca e sviluppo agevolabili</i> .....	9

6.3	<i>Misura del credito d'imposta</i> .....	9
6.4	<i>Regime fiscale del credito d'imposta</i> .....	9
6.5	<i>Utilizzo del credito d'imposta</i> .....	9
7	<b>Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55%</b> .....	9
8	<b>Proroga di alcune agevolazioni per gli autotrasportatori</b> .....	10
9	<b>Proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina</b> .....	10
10	<b>Proroga delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia dei soggetti non residenti</b> ....	10

## 1 PREMESSA

La L. 13.12.2010 n. 220 costituisce la legge di stabilità per il 2011 (ex legge finanziaria), entrata in vigore l'1.1.2011.

La legge di stabilità 2011 contiene un numero limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. "manovra correttiva").

La presente Informativa intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2011.

Le principali novità in materia di lavoro e previdenza saranno invece analizzate in una successiva Informativa.

## 2 AUMENTO DELLE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E L'ADESIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La L. 220/2010 ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso o aderire agli istituti deflativi del contenzioso.

### 2.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corrispondere una sanzione ridotta ad:

- un **decimo** (prima un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- un **ottavo** (prima un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene:
  - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- un **decimo** (prima un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

#### 2.1.1 Decorrenza

Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle **violazioni commesse dall'1.2.2011**.

Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data.

Ad esempio, il ravvedimento operoso relativo al tardivo/omesso versamento degli acconti di novembre 2010 rimane soggetto alle "vecchie" riduzioni delle sanzioni, quindi ad un decimo del minimo (3%) e non ad un ottavo del minimo (3,75%).

#### 2.1.2 Aumento degli interessi legali

Il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.

Al riguardo, si segnala che, a decorrere dall'1.1.2011, il tasso di interesse legale è stato aumentato all'1,5%, rispetto all'1% vigente fino al 31.12.2010.

### 2.2 ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) redatto al termine di una verifica fiscale, il contribuente può aderire ai contenuti del verbale stesso (l'adesione deve però essere integrale).

In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo edittale (prima ad un ottavo del minimo edittale).

#### ***Decorrenza***

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli **atti definibili emessi dall'1.2.2011**.

### **2.3 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO**

Prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un invito al contraddittorio, finalizzato all'eventuale accertamento con adesione.

Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito a comparire, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad **un sesto** (prima un ottavo) del minimo edittale.

#### ***Decorrenza***

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli **atti definibili emessi dall'1.2.2011**.

### **2.4 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, può presentare istanza di accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad **un terzo** (prima un quarto) del minimo edittale.

#### ***Decorrenza***

La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli **atti definibili emessi dall'1.2.2011**.

### **2.5 ACQUIESCENZA**

Alternativamente, ove possibile, alla presentazione dell'istanza di adesione, il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento può prestare integrale acquiescenza allo stesso.

L'acquiescenza comporta una riduzione delle sanzioni, variabile a seconda della tipologia di procedimento che ha preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento. In particolare:

- se l'accertamento è stato preceduto da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a **un terzo** (prima un quarto) delle sanzioni irrogate;
- se l'accertamento non è stato preceduto da tali atti, la riduzione è pari ad **un sesto** (prima un ottavo) delle sanzioni irrogate.

#### ***Decorrenza***

Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano con riferimento agli **atti definibili emessi dall'1.2.2011**.

### **2.6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI**

Quando il contribuente riceve un atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni, può definire le sole sanzioni.

La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad **un terzo** (prima un quarto) di quelle irrogate.

#### ***Decorrenza***

Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli **atti definibili emessi dall'1.2.2011**.

## 2.7 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Ove il contribuente proponga ricorso in Commissione tributaria avverso qualunque provvedimento emesso dagli uffici finanziari, può, previo accordo con l'ufficio, definire la vertenza.

La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni **al 40%** (prima ad un terzo) di quelle irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa.

### **Decorrenza**

Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento ai **ricorsi notificati** alla controparte **dall'1.2.2011**.

## 2.8 DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Si segnala che la L. 220/2010 non ha modificato l'entità delle sanzioni ridotte dovute in conseguenza della definizione dei c.d. "avvisi bonari".

Pertanto, tale riduzione rimane ferma a:

- **un terzo**, in caso di avvisi bonari relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni;
- **due terzi**, in caso di avvisi bonari relativi al controllo formale delle dichiarazioni.

## 3 NOVITÀ IN MATERIA DI LEASING IMMOBILIARI

Vengono introdotte rilevanti novità in materia di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare, concernenti:

- l'imposizione applicabile al contratto di locazione finanziaria in senso stretto (contratto con il quale la società di *leasing* concede in godimento, dietro versamento di un canone, un determinato immobile all'utilizzatore);
- l'imposizione applicabile al contratto con cui la società di *leasing* acquista l'immobile da concedere in *leasing*;
- il regime impositivo applicabile all'atto con il quale l'utilizzatore, al termine del contratto di *leasing*, esercita l'opzione per il riscatto dell'immobile, acquistandone, così, la proprietà;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale ai contratti di locazione finanziaria in corso all'1.1.2011.

### 3.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Dall'1.1.2011, il contratto di locazione finanziaria è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ciò significa che i contratti di *leasing* stipulati dall'1.1.2011 non dovranno essere obbligatoriamente registrati entro il termine di 30 giorni dalla stipula (come avveniva per i contratti stipulati fino al 31.12.2010) e, quindi, non sorgerà automaticamente l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro.

Pertanto, l'obbligo di pagare l'imposta di registro per il contratto di *leasing* immobiliare (sia di immobili abitativi che strumentali) sussiste, dall'1.1.2011, solo se:

- il contratto viene volontariamente registrato (ad esempio, perché le parti vogliono attribuirgli "data certa" e, quindi, lo presentano all'Ufficio per la registrazione);
- si configura il "caso d'uso" (cioè il contratto di *leasing* viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti od organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento).

### 3.2 CONTRATTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DA CONCEDERE IN LEASING

I contratti, stipulati dall'1.1.2011, con i quali la società di *leasing* acquista l'immobile (sia abitativo che strumentale) da concedere in *leasing*, sono soggetti alle imposte indirette in misura integrale.

Pertanto, nel caso di acquisto di un immobile strumentale da concedere in *leasing*, a partire dall'1.1.2011, saranno dovute, oltre alle normali imposte di registro e/o IVA (in relazione alle quali nulla è cambiato rispetto al regime applicabile fino al 31.12.2010):

- l'imposta ipotecaria del 3% (o del 2% nel solo caso in cui il cedente sia un soggetto non IVA);
- l'imposta catastale dell'1%.

Quindi, dall'1.1.2011, non trova più applicazione il dimezzamento delle imposte ipotecaria e catastale previsto dal DL 223/2006 per l'acquisto di immobili strumentali da concedere in *leasing*, ad eccezione degli atti in cui siano parti fondi immobiliari chiusi (nel qual caso le imposte ipotecaria e catastale sono ancora applicate in misura dimezzata).

Nel caso di acquisto di un immobile abitativo, sono dovute, oltre alle normali imposte di registro e/o IVA:

- l'imposta ipotecaria del 2% (a meno che l'atto sia soggetto ad IVA, nel qual caso l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa);
- l'imposta catastale dell'1% (a meno che l'atto sia soggetto ad IVA, nel qual caso l'imposta catastale è dovuta in misura fissa).

Per quanto concerne l'acquisto di immobili abitativi, si segnala che nulla è cambiato rispetto al regime impositivo applicabile fino al 31.12.2010.

### **Responsabilità per il pagamento delle imposte**

La L. 220/2010 ha stabilito che l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute dalla società di *leasing* che ha acquistato l'immobile da concedere in locazione, anche ove si tratti di un immobile da costruire o in corso di costruzione.

Pertanto, il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute all'atto dell'acquisto dell'immobile potrà essere richiesto, oltre che alle parti del contratto, anche all'utilizzatore, sebbene esso sia un soggetto terzo rispetto al contratto di acquisto immobiliare.

### **3.3 RISCATTO DEL BENE OGGETTO DI LEASING**

Ove, al termine del contratto di *leasing*, l'utilizzatore del bene concesso in *leasing* decida di operare il riscatto del bene, divenendone quindi proprietario, dall'1.1.2011, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Pertanto, in caso di contratto di *leasing*, le imposte sul trasferimento del bene oggetto di *leasing*:

- sono corrisposte in misura integrale al momento dell'acquisto dell'immobile ad opera della società di *leasing*;
- sono dovute in misura fissa al momento del riscatto del bene oggetto di *leasing* da parte dell'utilizzatore.

### **3.4 CONTRATTI IN CORSO ALL'1.1.2011**

Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso di esecuzione alla data dell'1.1.2011, le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in un'unica soluzione **entro il 31.3.2011**.

Le modalità del versamento saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La misura dell'imposta sostitutiva dovuta è definita applicando all'importo delle imposte ipotecaria e catastale, determinato sulla base della precedente disciplina, una riduzione del 4% per gli anni di durata residua del contratto.

### **Esempio**

Si ipotizzi un contratto di *leasing* di durata decennale, stipulato nel 2007 (avente, quindi, una durata residua di 6 anni all'1.1.2011), relativo ad un immobile il cui valore originario (costo sostenuto dalla società di *leasing*) fosse di 500.000,00 euro.

Al momento del riscatto, in base alla precedente disciplina:

- tale contratto avrebbe dovuto scontare le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% di 500.000,00 euro, quindi 10.000,00 euro;
- a tale importo avrebbe dovuto essere sottratta l'imposta di registro proporzionale pagata fino al 31.12.2010 (per ipotesi 2.000,00 euro); pertanto, l'imposta dovuta sarebbe ammontata a  $10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00$  euro.

Di conseguenza, in questo caso, l'imposta sostitutiva dovuta entro il 31.3.2011 sarebbe pari a:  $8.000,00 - (6 \times 4\% \text{ di } 8.000,00) = 6.080,00$  euro.

#### **4 IVA SULLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI DA PARTE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE**

È stato innalzato da quattro a cinque anni il termine, decorrente dall'ultimazione dei lavori, entro il quale le cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa, poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, sono imponibili IVA.

##### ***Decorrenza***

La novità ha effetto dall'1.1.2011.

Di conseguenza, il nuovo termine quinquennale si applica alle cessioni effettuate da tale data, anche se il vecchio termine di quattro anni è scaduto al 31.12.2010.

##### **4.1 IMMOBILI LOCATI IN ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA**

Resta, invece, immutata l'ulteriore ipotesi di imponibilità IVA prevista per i fabbricati abitativi, riguardante le cessioni effettuate, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, anche dopo il predetto termine di cinque anni, purché l'immobile, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, sia stato locato:

- per un periodo non inferiore a quattro anni;
- in attuazione di un programma di edilizia residenziale convenzionata.

L'innalzamento da quattro a cinque anni, previsto dalla L. 220/2010, non riguarda, quindi, il periodo minimo di locazione in regime convenzionato, tuttora pari a quattro anni.

##### **4.2 IMMOBILI STRUMENTALI**

Per i fabbricati strumentali, non è stato modificato il termine quadriennale entro il quale l'impresa di costruzione o di ristrutturazione deve effettuare la cessione per poter addebitare l'IVA in fattura.

Il diverso termine previsto a seconda che il fabbricato sia abitativo o strumentale non ha, tuttavia, alcun effetto dal punto di vista sostanziale dal momento che, al di fuori delle altre ipotesi per le quali la cessione del fabbricato strumentale è comunque imponibile, il cedente ha la possibilità di optare, in sede di rogito, per l'applicazione dell'IVA. In tal caso, però, l'imposta deve essere assolta dal cessionario attraverso il sistema (obbligatorio) del *reverse charge*.

#### **5 PROROGA PER IL 2011 DELLE MISURE DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

##### **5.1 DIPENDENTI PRIVATI**

Viene prorogata al 31.12.2011 la possibilità di applicare alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, in relazione ad incrementi di produttività e al raggiungimento di risultati aziendali, un'imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Rispetto alla disciplina applicabile nel 2010:

- vengono confermati:
  - l'ambito soggettivo di applicazione della tassazione agevolata (lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti pubblici e dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto);

- l'importo massimo delle somme detassabili (6.000,00 euro, da considerare al lordo dell'imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore);
- viene invece innalzato da 35.000,00 a 40.000,00 euro il limite reddituale, riferito all'anno precedente, cui è subordinato l'accesso all'incentivo. La proroga dell'agevolazione per il 2011 si applica, quindi, ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all'imposta sostitutiva.

### ***Precisazioni sull'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione nel 2011***

La L. 220/2010 conferma la possibilità di detassare, in base all'interpretazione "estensiva" adottata dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, tutti gli emolumenti, anche se riconosciuti in misura fissa e stabile, connessi a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario):

- a prescindere dal fatto di essere stati disposti unilateralmente dal datore di lavoro ovvero essere stati riconosciuti sulla base di una disposizione di contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) o a seguito di una pattuizione individuale tra datore e lavoratore;
- purché la finalità di incremento della produttività trovi riscontro in un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, da apporre, secondo quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.12.2010 n. 130, nello spazio riservato alle annotazioni del modello CUD.

## **5.2 DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO**

Quanto al settore pubblico, viene disposta la proroga, per il 2011, della riduzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio riconosciuto al personale:

- appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 35.000,00 euro.

### ***Disposizioni attuative***

L'operatività nel 2011 del regime fiscale agevolato è subordinata all'emanazione di un DPCM attuativo.

Si ricorda che, con riferimento al 2010, il DPCM 23.4.2010 aveva stabilito una riduzione dell'IRPEF lorda, determinata sul trattamento economico accessorio, di un importo massimo di 149,50 euro per ciascun beneficiario.

## **6 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

Viene reintrodotta, con rilevanti modifiche, il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta, in misura percentuale, per gli investimenti realizzati:

- dalle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università o enti pubblici di ricerca;
- nel periodo 1.1.2011 - 31.12.2011.

### **6.1 AMBITO SOGGETTIVO**

Stante il generico riferimento alle "imprese", l'agevolazione in esame è tendenzialmente rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

### ***Disposizioni attuative***

Tuttavia, i soggetti meritevoli di agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto interministeriale.



## **6.2 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI**

Sono ammesse al beneficio fiscale le sole attività di ricerca e sviluppo commissionate dalle imprese a Università o enti pubblici di ricerca.

Di conseguenza, a differenza della precedente versione dell'agevolazione, è esclusa la ricerca svolta direttamente dall'impresa (c.d. ricerca interna).

### ***Disposizioni attuative***

In ogni caso, anche le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.

## **6.3 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta commisurato ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca nel periodo di riferimento.

### ***Disposizioni attuative***

La misura percentuale del credito d'imposta spettante sarà stabilita con un apposito decreto interministeriale.

## **6.4 REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

## **6.5 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

### ***Disposizioni attuative***

Le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale, al fine di rispettare il limite di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che, essendo previsto un limite di risorse:

- l'incentivo non sarà automatico, ma sarà presumibilmente soggetto alla presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- per non incorrere nelle problematiche derivanti dalla modalità di attribuzione tramite "click-day", potrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione proporzionale delle risorse.

## **7 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55%**

La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica anche alle spese:

- pagate con bonifico nel 2011, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa;
- imputabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale.

Rimangono ferme le precedenti regole di applicazione dell'agevolazione, ad eccezione del numero delle rate in cui deve essere suddivisa la detrazione.

### ***Rateizzazione della detrazione***

Per le spese pagate nel 2011, ovvero imputabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 per i soggetti titolari di reddito d'impresa, infatti, la detrazione del 55% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 come stabilito in precedenza).

## **8 PROROGA DI ALCUNE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI**

Viene prevista la proroga per il 2011 dei seguenti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- il riconoscimento di un credito d'imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per determinati veicoli posseduti e utilizzati per l'attività di autotrasporto;
- la concessione di crediti d'imposta per investimenti e formazione del personale;
- l'utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli;
- la riduzione dei premi INAIL;
- la riduzione dei pedaggi autostradali.

### ***Disposizioni attuative***

Le modalità attuative della proroga di tali agevolazioni saranno definite:

- con successivi decreti;
- nel limite massimo di spesa di 124 milioni di euro.

## **9 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA**

Vengono "messe a regime" le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, sulla base della disciplina applicabile agli atti posti in essere dal 28.2.2010. Tali agevolazioni, infatti, sarebbero state applicabili solo fino al 31.12.2010.

Pertanto, in presenza delle previste condizioni, le agevolazioni in esame si applicano anche agli atti di cessione di terreni e relative pertinenze posti in essere dall'1.1.2011.

Si ricorda che il regime in esame prevede l'applicazione:

- dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa (168,00 euro ciascuna);
- dell'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1%;
- degli onorari notarili ridotti alla metà.

## **10 PROROGA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI**

Anche per l'anno 2011, i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

- non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
- non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.